



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. DEL

Visti:

- a. la Legge n. 241/90 s.m.i.
- b. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare il Capo II, Principi della valorizzazione dei beni culturali, artt. 101 e 120;
- c. Il decreto ministeriale del 19 dicembre 2012, recante “Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate”;
- d. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare gli articoli 19 (Contratti di sponsorizzazione) e 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato);
- e. la circolare n.28 del 17 giugno 2016 del Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali che, nel richiamare il DM del 19.12.2012, stabilisce che *il nuovo codice ammette dunque l’iniziativa dello sponsor a prescindere da atti di programmazione o preparatori dell’Amministrazione;*
- f. l’art. 470 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dispone che: *Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall’anno 2019;*
- g. la circ. MiBAC n. 3 del 04/02/2019 -Atti di indirizzo- che mette in evidenza la necessità di *reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni etc.).*

Visti, altresì:

- l’art. 1, c. 32 della Legge 06/11/2012, n. 190-l’art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di

- pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il Titolo III del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” -, in particolare l'art. 37;
 - il Regolamento Europeo in materia di “Trattamento dei Dati Personali”;
 - la Deliberazione ANAC del 31/05/2017, n. 556 - “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” -;
 - la Deliberazione ANAC del 21/11/2018, n. 1074;
 - lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
 - la nota prot. n. 9462 del 14/10/2021, con la quale Il Consorzio Unaprol S.c.p.a. ha presentato una proposta progettuale relativa ad attività di valorizzazione delle piante di olivo presenti nel sito archeologico di Pompei e presso il sito di Villa Arianna a *Stabiae* (Castellammare di Stabia);
 - la relazione tecnica RUP prot.n. 9818 del 22/10/2021 sulla fattibilità del progetto;
 - la nota prot. 9857 del 22.10.21 con la quale la proposta suddetta, è stata considerata meritevole d’interesse per questa Amministrazione.

Premesso che:

- il Parco, in armonia con gli obiettivi di valorizzazione e miglioramento dell’offerta al pubblico, ha tra i suoi obiettivi la tutela, il restauro e la valorizzazione del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti del combinato di cui agli artt. 111 e 6 del DLGS 42/2004 s.m.i.;
- il Parco ha visto e valutato il Progetto di cui sopra ritenendolo meritevole di approvazione in quanto le iniziative descritte sono coerenti con la propria *mission* e si mostrano funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione del patrimonio culturale assegnato al Parco;
- la realizzazione del progetto presentato, oltre ad assurgere ad una funzione di valorizzazione del patrimonio arboreo e della biodiversità, realizza per il Parco un risparmio dei costi di manutenzione del verde che altrimenti graverebbero sul Bilancio e sulle attività degli uffici, fermo restando che le aree interessate dal progetto manterranno le funzioni alle quali sono destinate;
- il Parco archeologico di Pompei ha intrapreso, da alcuni anni, fattive azioni di valorizzazione della biodiversità e di miglioramento e cura del patrimonio naturale con il recupero, peraltro, di alcuni giardini storici dove sono presenti olivi;
- il proponente è un organismo di comprovata esperienza e professionalità nel campo.

Considerato che:

- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012 n. 190 e dall'art. 10, comma 2 lett. a) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato ed efficace ai sensi di Legge, in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto.

Ritenuto:

di approvare la bozza di contratto di sponsorizzazione allegato come parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che:

- saranno assolti gli obblighi di trasparenza, ai sensi del D. lgs. 33/2013, con la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale;
- è stato acquisito il CIG ZC5344DB84 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Considerato, inoltre, che:

la spesa è a totale carico dello sponsor e che l'Amministrazione procederà, comunque, alla contabilizzazione della sponsorizzazione nel proprio bilancio.

Dato atto, infine, che:

per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente e al RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) DI APPROVARE:

- la proposta di sponsorizzazione tecnica come descritta in premessa, presentata dal Consorzio Unaprol;
- lo schema di contratto allegato come parte integrante del presente provvedimento che sarà stipulato mediante sottoscrizione della relativa scrittura privata allegata.

2) DI DARE CORSO

alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto la valorizzazione delle piante di olivo presenti nel sito archeologico di Pompei e presso il sito di Villa Arianna a *Stabiae* (Castellammare di Stabia).

3) DI ACCERTARE:

- che ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il valore del Progetto è di importo inferiore ai 40.000 euro;
- che il valore della sponsorizzazione oggetto del presente contratto è stato determinato nella somma complessiva di euro 39.875,00 oltre a IVA così ripartito:
 - euro 17.500,00 per il primo anno (2022);
 - euro 22.375,00 per il secondo anno (2023).

4) DI DARE ATTO:

- che il RUP del presente affidamento è il F.T. Arch. Paolo Mighetto con nomina prot. n. 9707 del 20.10.2021;
- che ai fini fiscali la prestazione di cui trattasi sarà soggetta ad IVA, salvo esenzioni previste da norme di Legge e le parti si scambieranno fatture di eguale importo pari al costo della manutenzione con cadenza annuale per tutta la durata contrattuale.

5) DI COMUNICARE

il presente atto all'Ufficio Contabilità e Bilancio, ai sensi del Regolamento di Contabilità, e all'Ufficio Contratti per la relativa pubblicazione e raccolta.

6) DI DARE ATTO

che il suddetto contratto è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Istituto.

Si allega al presente atto la bozza di contratto di sponsorizzazione tecnica.

Il Direttore Generale
Dr. Gabriel ZUCHTRIEGEL